

MERKABA Consulting S.r.l.

Società Unipersonale

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Melzo, 18/12/2020

CIRCOLARE INFORMATIVA

Accertamento: come anticipare i termini di decadenza

I termini di accertamento in materia di IVA e imposte sui redditi sono fissati al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

Esempio: per le dichiarazioni IVA e dei redditi che saranno presentate nel 2021, inerenti all'**esercizio fiscale 2020**, l'**attività di accertamento** da parte degli uffici dovrà essere avviata **entro il 31 dicembre 2026**. **Successivamente, l'annualità 2020 si intenderà prescritta.**

Come ridurre i termini di Accertamento

Il testo aggiornato del Decreto Legislativo del 05/08/2015, all'art. 3, prevede una **riduzione dei termini di decadenza delle attività di accertamento di due anni** quando tutti i pagamenti ricevuti ed effettuati, superiori ad Euro 500,00, vengono effettuati con modalità tracciabili (quindi non in contanti).

L'applicazione della disposizione, quindi il regime premiale, richiede – oltre all'osservanza del limite di 500,00 Euro – anche l'emissione delle fatture esclusivamente in formato elettronico.

La normativa non è ancora chiara se sia o meno necessaria la *regolarità in tema di fatturazione elettronica e corrispettivi telematici*.

Ma cosa significa?

I contribuenti (professionisti, imprese e lavoratori autonomi) che vogliono usufruire della suddetta riduzione devono garantire “la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi ad operazioni di ammontare superiore ad Euro 500,00”, previa comunicazione all'Agenzia delle Entrate tramite il modello Redditi.

Ciò comporta l'effettuazione e ricezione di pagamenti ed incassi superiori a 500,00 Euro esclusivamente con strumenti/metodi tracciati (carte di credito/debito, bonifici, assegni, bancomat...).

1

MERKABA Consulting S.r.l.

Società Unipersonale

Il presupposto normativo di questa agevolazione è il Decreto Legislativo n. 127 del 05/08/2015, convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2018 n. 136 che ha previsto incentivi per i contribuenti, soggetti IVA, obbligati all'emissione delle Fatture elettroniche.

Questa agevolazione è stata aggiornata con nuove previsioni aventi decorrenza dal 1° gennaio 2020.

Comunicazione

I contribuenti hanno l'obbligo di comunicare, con riguardo a ciascun periodo d'imposta, l'esistenza dei presupposti per questa riduzione di due anni attraverso la dichiarazione annuale dei redditi.

Questo adempimento viene fatto barrando l'apposita casella del modello Redditi.

Alla luce di quanto in precedenza indicato, e rispettando i termini descritti nel presente paragrafo, **il termine di decadenza (prescrizione) per le attività di accertamento** da parte degli uffici, inerenti l'annualità 2020, **viene anticipato al 31 dicembre 2024.**

Va peraltro precisato che non sono ancora noti "gli effetti" dell'opzione così esercitata in relazione alle modalità di controllo che l'Agenzia delle Entrate potrebbe esercitare sulle Aziende proprio sulla base di questa specifica comunicazione.

E' di rilievo evidenziare che l'omessa comunicazione nella dichiarazione dei redditi, determina la decadenza dal regime premiale in rassegna.

Il limite di 500 Euro

Analogamente alla mancata comunicazione, da effettuarsi all'interno della dichiarazione dei redditi, circa la volontà di applicare il regime premiale, l'effettuazione, **anche di un solo pagamento in contanti, oltre la soglia di 500 Euro,** determina la decadenza dai benefici fiscali.

La disposizione non disciplina espressamente i pagamenti frazionati ma presumibilmente, se il frazionamento è effettuato al solo scopo di "eludere" l'applicazione della soglia massima di 500 Euro, la decadenza dai benefici si verificherà in ogni caso.

Il frazionamento del pagamento di una fattura di acquisto della merce risponde ad una prassi consolidata nell'ambito delle operazioni commerciali e se il pagamento delle singole rate non supera la soglia di 500,00 Euro il regime premiale sarà applicabile.

La medesima soluzione non può valere, evidentemente, per le spese di ristorazione il cui pagamento frazionato è inusuale e per questo è un indice presuntivo in grado di dimostrarne la finalità elusiva. In tal caso l'Agenzia delle Entrate potrebbe disconoscere la riduzione dei termini di accertamento.

MERKABA Consulting S.r.l. Società Unipersonale

Vantaggi anche per i forfettari

Anche i contribuenti in regime forfettario possono accedere alla riduzione dei termini di accertamento di:

- **un anno**, se il contribuente emette tutte le fatture in modalità elettronica (su cui non sussiste alcun obbligo per chi aderisce al regime forfettario);
- **due anni**, se il contribuente, oltre ad emettere unicamente fatture elettroniche, rispetta i requisiti di pagamento tracciabile specificati nel paragrafo precedente.

Qualora possediate i requisiti per aderire al presente regime premiale Vi preghiamo restituirci la presente dichiarazione debitamente sottoscritta:

Io sottoscritto nella veste di titolare/legale rappresentante dell'impresa/società COMUNICO di volermi avvalere del regime premiale di cui alla presente circolare **a partire:**

- **dall'01/01/2020;**
- **dall'01/01/2021.**

Chiedo pertanto alla società Merkaba Consulting S.r.l. Unipersonale di effettuare tutte le necessarie comunicazioni. Mi impegno nel contempo a comunicare tempestivamente eventuali variazioni.

Lì, Firma.....

Lo Studio resta a disposizione per ogni necessità o chiarimento.

Cordiali saluti.

MERKABA CONSULTING S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE